

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 28 marzo 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIVERONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (D.C.C N. 2 DEL 27/01/2006) - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 265 – 90417/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori VALTER GIULIANO, GIOVANNI OSSOLA e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Piverone:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 87-23948 del 11/10/1988 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 10-026698 del 22/02/1999;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 6 del 20/05/2002, una variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 30/09/2005, il Progetto Preliminare di una Variante Strutturale al P.R.G.I., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 15 della stessa L.R.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 27/01/2006, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 27/02/2006 (*prat. n. 20/2006*) per il pronunciamento di compatibilità di sua competenza;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.267 abitanti nel 1971, 1.187 abitanti nel 1981, 1.144 abitanti nel 1991 e 1.262 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in crescita nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.059 ettari di collina; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 397 ettari rientrano nella *Classe I[^]* (pari a circa il 38% della superficie comunale), inoltre, sono presenti 114 ettari di "Aree boscate" (pari a circa l'11% del territorio comunale) e 217 ettari di "*Vigneti, frutteti e noccioletti*" (è interessato dalla produzione tipica di "*Erbaluce di Caluso*");
- risulta compreso nel *Circondario di Ivrea*, sub-ambito "*Area di Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come "*Centro turistico di interesse provinciale*";
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla ex Strada Statale n. 228, ora di interesse provinciale nel tratto considerato, e dalla S.P. n. 263;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dalle acque pubbliche della Roggia Violana;
- tutela ambientale:
- è interessato dal Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC 10057 denominato "Serra di Ivrea";
- una superficie di 173 ettari è compresa nell'area di particolare pregio ambientale e paesistico, normata ai sensi dell'art. 14.4.1. delle N.T.A. del P.T.C. denominata "*Lago di Viverone e Serra Morenica di Ivrea*";
- l'intero territorio comunale è vincolato ai sensi del D.M. 1° agosto 1985 "*Galassini*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 27/01/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- la presente modificazione riguarda l'area compresa tra la via Campasso e la Via Blanda, adiacente al nucleo di antica formazione del capoluogo ed identificata nelle tavole grafiche dello strumento urbanistico generale vigente come parte dell'area A11; a seguito dell'acquisizione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, avendo valutato la possibilità di localizzare in tale zona un nuovo edificio da destinare a scuola materna, è emersa la necessità di riformulare l'attuale previsione di piano che prevede l'attualizzazione dei dismessi usi produttivi mediante nuovi usi residenziali, sino ad area per servizi sociali pubblici di interesse locale;
- a seguito di valutazione progettuale, ritenendo di mantenere invariata la quantità totale delle aree a servizi per il soddisfacimento delle esigenze residenziali di piano, l'Amministrazione ha individuato in una frazione marginale dell'attuale area sportiva

comunale posta a nord est del capoluogo ed identificata con la sigla SL 6 nelle tavole dello S.U.G. vigente, l'area dalla quale effettuare lo stralcio compensativo necessario, la nuova area per servizi sociali di interesse comunale si estende sulle particelle distinte al N.C.T. al foglio 14 dai numeri 12, 13, 15 e 16 per un totale di 2.938 mq, mentre le aree soggette allo stralcio compensativo sono individuate al N.C.T. al foglio 15 nelle particelle intere 19, 20, 54 e 53 oltre ad una frazione di 427 mq della particella 17 per un totale di 3.047 mq;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/04/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 17/03/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Piverone, adottato con deliberazione del C.C. n.

2 del 27/01/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.I. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di Piverone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta